



Linee guida relative ai corsi di dottorato istituiti in convenzione

[D.R. n. 417/2015, del 16 aprile 2015 - Emanazione](#)

Articolo 1

1. Le presenti linee guida si applicano ai corsi di dottorato istituiti in convenzione con altri atenei che dovranno quindi essere inseriti nella banca dati ministeriale come corsi di dottorato interateneo.

Articolo 2

1. I dottorandi sono da considerarsi afferenti a tutti gli atenei convenzionati per la realizzazione del corso, poiché partecipanti a un progetto didattico-scientifico unico, congiunto e condiviso. A questo scopo l'ateneo sede amministrativa si impegna a comunicare agli altri atenei tutte le informazioni relative ai corsi di dottorato e ai dottorandi.

Articolo 3

1. A tutti i corsi di dottorato e a tutti i dottorandi è garantita anche un'adeguata visibilità su tutti i siti web degli atenei convenzionati.

Articolo 4

1. I dottorandi sono coperti dall'assicurazione della sede amministrativa anche per le attività svolte negli altri atenei convenzionati.

Articolo 5

1. Ai dottorandi sono garantite risorse logistiche e sono attribuite le credenziali per l'accesso alle risorse di rete di tutti gli atenei convenzionati.

Articolo 6

1. *(Per i corsi di dottorato istituiti in convenzione tra gli atenei toscani)* A tutti i dottorandi è garantito l'accesso alle mense locali attraverso il rilascio di una tessera valida per tutto il periodo di frequenza e su tutte le sedi toscane.

Articolo 7

1. Il pagamento della borsa, l'eventuale maggiorazione per i periodi di soggiorno all'estero e il *budget aggiuntivo per attività di ricerca* (calcolato nel limite minimo del dieci per cento dell'importo annuale della borsa) da garantire a decorrere dal secondo anno del corso sono a carico della sede amministrativa.

Articolo 8

1. Ogni ateneo, anche se non è sede amministrativa, può finanziare sul proprio bilancio spese per i dottorandi iscritti al corso, comprese le spese di missione. A questo scopo, per semplificare l'iter amministrativo, il Collegio può individuare un docente di riferimento del dottorato in ogni ateneo che non è sede amministrativa, al quale delegare la firma delle autorizzazioni.

Articolo 9

1. Il Collegio può deliberare di trasferire il *budget* per l'attività di ricerca di un dottorando ad un ateneo convenzionato che non è sede amministrativa e che lo gestirà secondo i propri regolamenti.